

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"TEATRO QUINDI APS"

TITOLO I – COSTITUZIONE,

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. È costituita un'Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di TEATRO QUINDI APS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 e 36 del D.lgvo 117/2017, nel rispetto della Costituzione, del Codice Civile, e relativa disposizione in attuazione e normativa vigente in quanto compatibili.

2. La denominazione sociale dell'acronimo APS potrà essere spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'ente sarà iscritto al RUNTS e quindi acquisirà efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente all'iscrizione.

ARTICOLO 2 –SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede nel comune di Roma.

2. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie.

3. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

4. La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II – FINALITÀ E ATTIVITÀ

ARTICOLO 3 – FINALITÀ

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. L'Associazione promuove la partecipazione nel settore del teatro e delle altre forme artistiche, come espressione di promozione socio-culturale della persona, di stimolo e diffusione della cultura e della conoscenza intergenerazionale e di ogni ceto sociale, di contributo all'uso degli strumenti espressivi per sviluppare iniziative di condivisione, partecipazione, solidarietà, civismo.

3. L'Associazione persegue le finalità statutarie applicando un modello di governo atto a garantire la partecipazione democratica dei soci alla vita dell'Associazione, le pari opportunità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, la libera elettività delle cariche sociali e la non temporaneità del rapporto associativo.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ

L'Associazione, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) Associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) Associazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) Associazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2. L'associazione potrà a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- I. proporre come luogo di incontro e di aggregazione sociale inclusiva, con la consapevolezza che l'espressione culturale ed artistica è strumento elettivo di crescita, di formazione, di maturazione e di realizzazione delle persone, ed altresì di comunicazione, inclusione e promozione di processi di avanzamento civico, e in quanto tale va riconosciuta come parte integrante della vita dell'uomo e delle comunità;
- II. promuovere e realizzare eventi teatrali, rassegne, festival, produzioni artistiche, laboratori, attività editoriali e progetti di diffusione della cultura e della partecipazione civica, finalizzati allo sviluppo culturale e alla valorizzazione delle comunità;
- III. selezioni, organizzare rassegne e concorsi amatoriali, partecipare a iniziative promosse da altre organizzazioni, enti e da istituti in ambito culturale e artistico, con particolare riferimento all'arte della rappresentazione teatrale e della recitazione, nonché fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;
- IV. promuovere l'utilizzo, la gestione e il recupero degli spazi teatrali e /o teatrabili;
- V. promuovere attività formative per il personale docente;
- VI. promuovere gli interventi di tutela, recupero e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, includendo anche la rigenerazione, gestione e riapertura di teatri, sale storiche e spazi culturali dismessi attraverso progetti di manutenzione, restauro, attività educative e iniziative culturali rivolte alla comunità.
- VII. facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura, di istituti e di corsi di attività teatrale e di ogni forma d'arte e benessere umano;
- VIII. promuovere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa rivolte ai giovani per il conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, rivolte ai lavoratori da riqualificare, rivolte ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate o disagiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti. rivolte ai volontari e ai lavoratori degli ETS e

degli enti pubblici e privati, rivolte a persone che intendano impegnarsi nelle attività degli ETS, rivolte ad altri ETS o enti senza scopo di lucro;

- IX. promuovere attività di formazione universitaria e post-universitaria, anche in collaborazione con università ed enti accreditati, attraverso master, corsi avanzati, laboratori, ricerca e progetti didattici dedicati alle arti performative, al teatro e ai mestieri dello spettacolo, finalizzati allo sviluppo culturale, professionale e scientifico della comunità;
- X. svolgere attività di associazione e gestione di iniziative turistiche di interesse sociale e/o culturale organizzando viaggi, escursioni, cammini, soggiorni educativi e percorsi tematici legati al teatro, alla cultura e al patrimonio spirituale, nonché gestendo servizi di accoglienza e accompagnamento finalizzati alla valorizzazione responsabile e inclusiva dei territori e delle comunità locali.
- XI. svolgere attività di formazione extra-scolastica promuovendo iniziative educative e laboratoriali – anche attraverso linguaggi artistici e teatrali – finalizzate al successo scolastico e formativo, alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa, mediante doposcuola, tutoraggio, percorsi motivazionali, progetti inclusivi e servizi di supporto rivolti a minori, famiglie e comunità;
- XII. svolgere attività di associazione e gestione di iniziative sportive dilettantistiche organizzando corsi, allenamenti, tornei e attività motorie inclusive rivolte alla comunità, anche in collaborazione con enti sportivi riconosciuti, nonché gestendo impianti e progetti sociali che utilizzano lo sport come strumento educativo, aggregativo e di promozione del benessere;
- XIII. svolgere attività di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata attraverso progetti educativi, laboratori culturali, iniziative pubbliche e percorsi formativi rivolti alla comunità, finalizzati alla cittadinanza attiva, al rispetto dei diritti umani e alla diffusione di pratiche sociali pacifiche e nonviolente;
- XIV. svolgere attività di promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e realizzando iniziative culturali, teatrali, formative e comunitarie finalizzate alla difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, alla promozione delle pari opportunità e del mutuo aiuto, anche attraverso gruppi di acquisto solidale e banche del tempo, come strumenti di partecipazione attiva e inclusione sociale.

3. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle di interesse generale precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto a esse, secondo i limiti definiti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio direttivo.

4. L'Associazione può realizzare l'attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Ai fini di quanto sopra, l'Associazione potrà stabilire forme di collaborazione con gli enti e Amministrazione pubbliche mediante il coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all'individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di

interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l'Ente può altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.

6. L'Associazione potrà essere promotrice, aderire, partecipare e operare in altre ETS, fondazioni, associazioni, organizzazioni e partecipare e favorire lo sviluppo delle imprese sociali e commerciali nei limiti consentiti dalla legge e comunque in persona del legale rappresentante protempore debitamente autorizzato secondo il vigente statuto associativo.

7. L'Associazione per raggiungere le finalità può operare attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, campagne di sponsorizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, partecipare a bandi e gare, realizzare progetti, produrre pubblicazioni e materiale audiovisivo, promuovere iniziative di informazione, formazione ed educazione.

8. L'Associazione, per realizzare gli scopi istituzionali potrà altresì svolgere tutte le operazioni che l'organo amministrativo riterrà utili o necessarie per il conseguimento degli stessi nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie, compiere operazioni bancarie, finanziarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui, amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodatario o comunque posseduti, compiere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legge vigente.

TITOLO III – VOLONTARI E ASSOCIATI

ARTICOLO 5 – VOLONTARI E ALTRE RISORSE UMANE

1. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore.

2. L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 6 – SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

2. Assumono, la qualifica di soci le persone fisiche che, condividendo le finalità e gli ideali dell'Associazione e accettando le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti, vedono accettata la loro domanda di adesione nei termini individuati nel successivo articolo.

3. E' prevista l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti dell'art. 35 del d.lgs 117/2017.

4. In seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, l'Associazione provvede al tesseramento del socio.
5. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano: la qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo 10 dello statuto.
6. I termini socio o associato assumono, nel presente statuto, significato equivalente.

ARTICOLO 7 – PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo in forma scritta, secondo modalità da questo stabilite e fatte oggetto di comunicazione chiara e trasparente. La domanda di ammissione dell'associando deve contenere l'impegno ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e ai Regolamenti attuativi. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio previo consenso scritto dei genitori o di chi ne ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono sul socio minorenne. Per i soci minori di età, il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che dovrà pronunciarsi alla prima seduta utile.
4. Il Consiglio Direttivo, in seguito all'accoglimento della domanda e al versamento della quota associativa annuale, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

ARTICOLO 8 – DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, di esprimere il proprio voto nelle sedi deputate, anche ai fini dell'approvazione o modifica delle norme statutarie e regolamentari, e di godere dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione o la nomina degli Organi dell'Associazione, in ossequio al principio di rappresentatività. Se persone fisiche minorenni, i soci non godono dell'elettorato passivo; l'elettorato attivo è esercitato, congiuntamente e in loro vece, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto.
2. Ogni socio ha diritto a un voto, che può essere espresso anche in modalità elettronica ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori previa richiesta scritta inviata, all'organo amministrativo a mezzo raccomandata A.R indirizzata al Presidente dell'associazione che, sentito il Consiglio Direttivo, dovrà fornire riscontro entro 30 giorni indicando il luogo dove avverrà l'esame, i tempi e le modalità.

ARTICOLO 9 – DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- b) a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
- c) a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, ed è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per causa di morte, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione.

2. Il socio comunica per iscritto al Consiglio direttivo la volontà di recedere dal rapporto associativo; Il recesso ha effetto dalla data in cui il Comitato Esecutivo ne dispone la presa d'atto o, in ogni caso, dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari il mancato rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o, in generale, l'assunzione di comportamenti ovvero lo svolgimento di attività contrarie agli interessi morali o materiali della Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- esclusione dall'Associazione.

5. Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima, o di altra condotta o infrazione. Prima dell'emanazione del provvedimento sanzionatorio, il Consiglio Direttivo dovrà contestare per iscritto l'addebito al socio, in modo che egli abbia la possibilità di presentare al medesimo Consiglio Direttivo, nei successivi 10 giorni, le proprie controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, anche con facoltà di chiedere di essere sentito personalmente.

6. Il provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Direttivo, ivi compresa l'esclusione del socio, ha effetto immediato dalla data di comunicazione all'interessato.

Il socio può proporre ricorso all'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione del provvedimento; in tale periodo e fino alla decisione dell'Assemblea, il provvedimento resta pienamente efficace.

L'Assemblea decide in via definitiva sul ricorso nella prima seduta utile. In caso di accoglimento del ricorso, il socio è reintegrato.

8. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.

ARTICOLO 11 – SOSTENITORI

1. Può divenire "Sostenitore" dell'Associazione, anche su proposta del Consiglio Direttivo, qualunque persona fisica o giuridica che condivida i fini istituzionali e voglia sostenere l'attività di interesse generale condotta dall'Associazione.
2. I sostenitori dell'Associazione hanno il diritto di essere informati e di partecipare alla vita associativa e sono tenuti a rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
3. I sostenitori non acquisiscono la qualifica di socio e quindi non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle assemblee con possibilità di essere consultati dai soci per eventuali pareri.

TITOLO IV – PATRIMONIO, BILANCIO, ESERCIZI AMMINISTRATIVI, LIBRI SOCIALI

ARTICOLO 12 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica di cui all'art. 13 dello statuto, le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

ARTICOLO 13 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 14 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, da fonti diverse quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quote e contributi associativi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari e di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa di riferimento.

Art. 15 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne ricorrano le condizioni, rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
3. Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 8 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'attività dell'Associazione lo richiedano, il Consiglio Direttivo può deliberare la convocazione dell'Assemblea in un termine superiore, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente per il deposito

del bilancio al RUNTS. In tale circostanza il Consiglio Direttivo illustra nella relazione di accompagnamento le ragioni della proroga

4. Il Consiglio Direttivo documenta nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i..

5. Se ricorre l'obbligo ovvero se ritenuto opportuno il Consiglio Direttivo predispone e approva il bilancio sociale redatto con le modalità e le formalità previste all'art 14 del CTS.

ARTICOLO 16 – UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 17 – LIBRI SOCIALI

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo di cui all' art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, se istituito.

TITOLO V – ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi e cariche dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. L'Organo di controllo.

2. Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati in sede di convocazione dell'esercizio di tali facoltà, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

3. Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 19 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del D. lgs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero,

con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

2. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente tramite lettera, mail o altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione, agli indirizzi risultanti dal Libro soci, e/o con l'affissione dell'avviso di convocazione in bacheca presso la sede della Associazione almeno 8 (otto) giorni prima della adunanza; la convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo di svolgimento, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, quest'ultima da tenersi a distanza di almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima.

3. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

5. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

6. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Art. 20 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci, riunita in sede ordinaria:

- a) delibera gli indirizzi generali di gestione dell'Associazione;
- b) effettua proposte per lo sviluppo delle attività istituzionali di interesse generale, e per quelle secondarie e strumentali;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) approva i documenti di bilancio;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) su istanza dell'associato interessato, si pronuncia sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) approva i regolamenti interni, attuativi dello statuto, predisposti dal Consiglio direttivo;
- j) istituisce eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- k) si pronuncia sulle decisioni di rigetto delle domande di ammissione;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea dei soci, in sede straordinaria:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b. delibera le operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c. delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio, la nomina dei liquidatori.

ARTICOLO 21 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici) eletti dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero individuate, tra i propri associati dagli enti associativi.

2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica per cinque (5) anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e alla nomina del nuovo Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nell'impossibilità di attuare la modalità sostitutiva, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica convocano, entro 15 giorni, l'Assemblea dei Soci affinché essa provveda alla nomina di un nuovo Direttivo. I componenti chiamati a sostituire quelli cessati, scadono alla data di scadenza dell'Organismo.

ARTICOLO 22 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti: a. il Presidente;

b. il Vicepresidente, con funzioni vicarie;

c. il Segretario, con funzioni di tesoriere;

d. i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro.

3. Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:

- a. predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- b. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- c. deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio, curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell'organo di controllo;
- d. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;
- e. deliberare in merito all'esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;
- f. determinare la quota associativa annuale;
- g. porre a disposizione dei soci almeno otto giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio;
- h. predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale;
- i. redigere e approvare il bilancio preventivo, quando ritenuto opportuno;
- j. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- k. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- l. svolgere ogni altra attività a esso demandata dallo statuto o dalla legge.

ARTICOLO 23 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per sei anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e alla nomina del nuovo Direttivo.

2. Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- a) firmare gli atti sociali;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci;
- d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere;
- e) svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.

3. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 24 – SEGRETARIO e TESORIERE

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:

- a) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- b) mantiene aggiornati i libri contabili;
- c) predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione, per l'approvazione, in Assemblea.

3. La carica di Segretario e Tesoriere possono essere assunte ambedue da un consigliere.

ARTICOLO 25 – ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISORE LEGALE DEI CONTI 1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore, ovvero quando ritenuto opportuno.

2. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Elegge nel suo seno il Presidente. L'Organo di controllo eletto in composizione monocratica è composto da un sindaco effettivo e uno supplente.

3. L'Organo di controllo esercita i compiti stabiliti ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.lgs. 117/2017. I suoi componenti sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, del D.lgs. 117/2017.

4. L'Organo di controllo dura in carica tre anni, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e alla nomina del nuovo organo, rinnovabili, e i suoi componenti possono essere revocati dall'Assemblea solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.

5. Per facoltà dell'Assemblea, e comunque al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 117/2017, è nominato un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro, salvo che le relative funzioni siano state attribuite all'Organo di controllo, in presenza dei requisiti professionali richiesti dalla legge ai suoi componenti. La durata dell'incarico di revisore legale è stabilita in tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato e alla nomina del nuovo organo, e l'incarico può essere rinnovato.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

1. Salve le inderogabili norme di legge circa la devoluzione alla giurisdizione ordinaria (foro di Roma) e l'esperimento dei tentativi di mediazione e conciliazione obbligatoriamente previsti per legge nelle diverse materie, nonché escluso il ricorso in Assemblea per il rigetto di ammissione a socio e l'esclusione da socio, tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all'interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra gli organi e l'Associazione, tra i componenti degli organi dell'Associazione, salva comunque, la facoltà delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente, possono essere devolute, alla competenza di tre probiviri da designarsi a professionisti, preferibilmente soci, esperti nella materia del contendere, con le seguenti modalità. Due probiviri saranno nominati rispettivamente da ciascuna parte controvertente; il terzo sarà eletto dall'assemblea all'uopo convocata su richiesta dei due probiviri nominati dalle parti entro 30 giorni dalla nomina. I probiviri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo – una volta liberamente eletta tale procedura dalle parti - sarà inappellabile.

ARTICOLO 27 – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea come previsto dal presente Statuto

TITOLO VI – NORME FINALI

ARTICOLO 28 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente articolo 18. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

ARTICOLO 29 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore e dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Manfredi
Luca & Co

